

*Le fake news e gli hate speeches in rete nell'ordinamento europeo e internazionale in relazione all'inclusione sociale dei migranti.*

**Abstract** Il comportamento degli utenti su Internet può influenzare l'effettiva inclusione dei migranti all'interno della società. Con la crescita del flusso migratorio negli ultimi anni sono aumentati, altresì, i casi di diffusione di notizie false e i fenomeni di incitamento all'odio, che hanno portato, a loro volta, un aumento dei casi di *hate crimes*. I migranti sono spesso considerati una minaccia alla sicurezza nazionale, così le manifestazioni nazionalistiche e la propaganda xenofoba sono ormai diffuse su Internet e in Europa.

A livello internazionale, vi è un crescente interesse per il tema della disinformazione e dei discorsi di odio in rete nonché per gli effetti di tali fenomeni all'interno della società, a causa del ruolo cruciale che hanno i media nell'influenzare le opinioni e le scelte dei cittadini.

Pertanto, è divenuto fondamentale analizzare quali siano le misure adottate fino a oggi e quali siano gli strumenti a disposizione degli organi competenti al fine di poter contrastare tali fenomeni.

**Keywords:** *Migranti; fake news; hate speech; Europa; CEDU; OIM*

## 1. Introduzione

Alcune politiche nazionali sempre più frequentemente sono oggetto di propaganda fondata su paura e rabbia<sup>1</sup>.

Nell'ambito di tale propaganda, tra le categorie maggiormente «sotto attacco» vi sono, sicuramente, i migranti<sup>2</sup> e i rifugiati<sup>3</sup>. L'eco di questi attacchi è sempre più

---

<sup>1</sup> Cfr. Report del febbraio 2018 redatto a seguito del #SpreadNoHate Symposium tenuto a Bruxelles il 26 gennaio 2017, intitolato «Hate Speech Against Migrants And Refugees In The Media», organizzato da UNAOC e Unione europea, nell'ambito dell'iniziativa #SpreadNoHate lanciata il 25 dicembre 2015 dalle Nazioni Unite.

Cfr. Comparative Report, «Legal framework, societal responses and good practices to counter online hate speech against migrants and refugees», del 2017, redatto dalla Coalition of Positive Messengers to Counter Online Hate Speech project, consultabile al seguente link: <https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/legal-framework-societal-responses-and-good-practices-to-counter-online-hate-speech-against-migrants-and-refugees>

<sup>2</sup> Non esiste, a livello internazionale, una definizione di “migrante” che sia riconosciuta universalmente. Tuttavia, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), nel proprio glossario (consultabile al link [http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml\\_34\\_glossary.pdf](http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf)) definisce il termine migranti come “An umbrella term, not defined under international law, reflecting the common lay understanding of a person who moves away from his or her place of usual residence, whether within a country or across an international border, temporarily or permanently, and for a variety of reasons. The term includes a number of well-defined legal categories of people, such as migrant workers; persons whose particular types of movements are legally-defined, such as smuggled migrants; as well as those whose status or means of movement are not specifically defined under international law, such as international students”.

amplificata da una serie di elementi legati alle peculiarità del mezzo con il quale vengono perpetrati, quale, ad esempio, Internet.

La rete ha comportato un'apertura delle informazioni, permettendo a chiunque di riceverne qualsiasi tipo, ovvero di ricercarle, ma anche di crearle, dando, così, spazio a una relazione *peer-to-peer* tra privati e informazioni; da ultimo, ma non meno importante, la facilità dell'anonimato sulla rete rende molto difficile stabilire in capo a chi risiedano le responsabilità di atti illeciti ovvero non eticamente corretti commessi su Internet.

È noto, ormai, come il web sia luogo in cui circolano notizie false (c.d. *fake news*) ovvero falsamente riportate e dove si consumano discriminazioni e incitazioni all'odio (c.d. *hate speeches*) e non vi è dubbio che questi fenomeni influenzino gravemente e profondamente la creazione del pensiero politico fino a intaccare le fondamenta stesse della democrazia<sup>4</sup>.

Occorre domandarsi cosa ci sia davvero sulla rete, quali siano, cioè, le vere potenzialità che questa ha di informare gli utenti e di formarne il pensiero politico. La Rete contiene un numero inimmaginabile di informazioni, ma sta all'utente sapere come e dove cercarle. Ai fini di una tale valutazione non si può prescindere dalla considerazione di quanto influiscano i social network e i motori di ricerca e i rispettivi algoritmi sulla facile reperibilità delle informazioni o sulla loro selezione. Il rischio è la riduzione della capacità e dell'interesse dell'utente finale a cercare altro oltre quello che

---

Per un approfondimento sul tema dei migranti, si rinvia a L. IMPERATORE, *Migrazioni e diritti umani. Lo straniero nella giurisprudenza CEDU*, Key editore 2019; P. BECCEGATO, R. MARINARO, *Falsi miti. Storie di migranti oltre i luoghi comuni e le fake news*, Edizioni Dehoniane Bologna, 2018; V. MILITELLO e A. SPENA (a cura di), *Il traffico di migranti. Diritti, tutele e criminalizzazione*, Giappichelli, 2015; A. DAL LAGO, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, 2004.

<sup>3</sup> L'art. 1/A della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (1951) definisce tale categoria come "chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi". Per un approfondimento sulla condizione dei rifugiati si rinvia a M. MANOCCHI *Richiedenti asilo e rifugiati politici: percorsi di ricostruzione identitaria: il caso torinese*, Franco Angeli, 2012; M. ODELLO, *Il diritto dei rifugiati: elementi di diritto internazionale, europeo e italiano*, Franco Angeli, 2013.

<sup>4</sup> Report «Hate Speech Against Migrants And Refugees In The Media» citato.

viene *prima facie* “proposto”, poiché il comportamento degli utenti su Internet ha un’importanza notevole sulla formazione del loro convincimento e della loro opinione e il fenomeno dell’immigrazione è entrato a pieno titolo tra gli argomenti sui quali si tende a plasmare il pensiero dei cittadini, soprattutto in periodi di propaganda elettorale.  
5

Le considerazioni che seguono hanno l’obiettivo di analizzare le minacce della Rete derivanti dai fenomeni patologici della libertà di espressione, ovvero *fake news* e *hate speeches*<sup>6</sup>, rapportati alle difficoltà di inclusione dei migranti. Infatti, la circolazione *fake news* e la disinformazione su Internet rendono più ardua la conoscenza della reale situazione in cui versa il fenomeno migratorio in Europa<sup>7</sup>.

## *2. Le fake news come minaccia alla democrazia e all’inclusività sociale*

Negli atti dell’Unione europea, la Commissione europea affronta il fenomeno delle *fake news* facendo rientrare questo concetto in quello più ampio di disinformazione, definendo quest’ultimo come «un’informazione rivelatasi falsa o fuorviante concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico, e che può arrecare un pregiudizio pubblico. La

---

<sup>5</sup> Molti degli atti emanati dalle Istituzioni dell’Unione europea in materia di lotta alla disinformazione si sono concentrati sulle misure da prendere per garantire trasparenza e integrità in vista delle elezioni, sia a livello nazionale che dell’Unione. Cfr. il Codice di Buone Pratiche sulla Disinformazione pubblicato il 26.10.2018, che contiene un impegno da parte delle piattaforme firmatarie, Facebook, Twitter e Google, al rendiconto mensile delle misure adottate in vista delle elezioni del Parlamento europeo del maggio 2019. Si legge al par. 2 della Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, «Relazione sull’attuazione del piano d’azione contro la disinformazione», JOIN(2019)12final del 14.06.2019, che “In vista delle elezioni europee del 2019, la Commissione e il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) hanno effettuato un monitoraggio mirato delle azioni intraprese da Facebook, Google e Twitter sulla base delle relazioni mensili presentate da tali piattaforme da gennaio a maggio 2019”, (relazioni tutte pubblicate dalla Commissione europea).

<sup>6</sup> Nell’ambito del presente approfondimento si fa un riferimento generico al fenomeno migratorio, senza alcuna distinzione tra migrazione legale e migrazione illegale.

<sup>7</sup> Publication “*Facts Matter: Debunking Myths About Migration*”, del 20.03.2019, Ufficio dell’Azione esterna dell’Unione europea.

disinformazione non include gli errori di segnalazione, la satira e la parodia, o notizie e commenti chiaramente identificabili come di parte». <sup>8</sup>

Le conseguenze negative derivanti dalla disinformazione possono sintetizzarsi in un'erosione della fiducia nelle istituzioni e nei mezzi di comunicazione nonché in un danno per la democrazia stessa, poiché viene ostacolata la capacità dei cittadini di crearsi un'opinione libera e di prendere decisioni in maniera informata. A ciò si aggiunga che la disinformazione può divenire una chiara minaccia alla libertà di informazione, che è un diritto fondamentale riconosciuto a livello europeo<sup>9</sup> ed internazionale<sup>10</sup>.

Ciò che si intende per “pregiudizio pubblico” ai sensi della definizione citata, è stato anch'esso precisato dalla Commissione e indicato come «minacce ai processi democratici e a beni pubblici quali la salute dei cittadini, l'ambiente e la sicurezza dell'Unione». <sup>11</sup>

Tra le problematiche legate alle c.d. *fake news* vi è sicuramente il fatto che tale fenomeno resta circoscritto alla creazione e diffusione di informazioni e notizie del tutto lecite, i cui contenuti, anche quelli dannosi, o presunti tali, devono ritenersi tutelati dalla libertà di espressione. <sup>12</sup>

Inoltre, la disinformazione, come detto, può indurre gli utenti finali a perdere fiducia nella Rete e nelle piattaforme online.

---

<sup>8</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 26.04.2018, «Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo», COM(2016)236final.

<sup>9</sup> Art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE).

<sup>10</sup> Art. 10 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora in poi CEDU).

<sup>11</sup> Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 05.12.2018, «Piano d'azione contro la disinformazione», JOIN(2018)36final.

Su questo punto si veda, altresì, la sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo (d'ora in poi Corte EDU) del 22.04.2013, Caso *Animal Defenders International v. the United Kingdom* (Ricorso n. 48876/08) e la sentenza della Corte EDU del 13.07.2012, caso *Mouvement raëlien suisse v. Switzerland* (Ricorso n. 16354/06).

<sup>12</sup> Il ruolo degli Stati in queste ipotesi è quello di “astenersi da qualsiasi tipo di interferenza e di censura e di garantire un contesto favorevole per un dibattito pluralistico e inclusivo” (COM(2018)236final).

L'attenzione delle Istituzioni europee si è concentrata molto sulla lotta alle *fake news* ritenute essere tra le cause di rallentamenti nello sviluppo della Rete e del Mercato Unico Digitale<sup>13</sup> all'interno dell'Unione europea.

In particolare, la crescente sfiducia degli utenti nelle piattaforme online e nei contenuti da loro offerti si basa sulla consapevolezza della sempre maggiore proliferazione di falsi account e recensioni false, così come sulla mancanza di trasparenza in relazione ai criteri utilizzati da tali piattaforme per la selezione e la personalizzazione dei contenuti proposti, nonché sulla verifica della veridicità delle informazioni presentate.<sup>14</sup>

Il Parlamento europeo, dal canto suo, ha evidenziato l'importanza che riveste, all'epoca attuale, l'esistenza di una politica che faccia fronte alla disinformazione online e, nel 2017, ha invitato la Commissione europea a verificare la possibilità di intervenire in via legislativa contro la creazione e la circolazione in Rete di *fake news*.<sup>15</sup>

Un fattore che non può essere ignorato, inoltre, è che il proliferare delle *fake news* rappresenta una minaccia per la credibilità dell'intera categoria dei giornalisti e diminuisce la fiducia dei cittadini nell'importante ruolo più volte attribuito ai giornalisti anche dalla giurisprudenza europea di c.d. *chiens de garde* della politica e della democrazia.<sup>1617</sup> Tutto questo può condurre il cittadino a non distinguere più le

---

<sup>13</sup> Il Mercato Unico Digitale è una strategia, a dimensione pluriennale, lanciata dall'Unione europea per affrontare le sfide derivanti dall'evoluzione tecnologica.

Come si legge nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, intitolato «Strategia Per Il Mercato Unico Digitale In Europa», COM(2015)192final del 6.5.2015, il M.U.D. rappresenta un programma di azioni da intraprendersi a livello dell'Unione per il perseguimento di tre grandi finalità: il miglioramento delle condizioni di accesso ai beni e ai servizi online in Europa, porre le basi per lo sviluppo delle reti e dei servizi e, infine, massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale in Europa.

<sup>14</sup> Il Consiglio europeo, come si legge nelle conclusioni adottate nella riunione del 22.03.2018, ha rilevato l'esigenza che social network e piattaforme digitali garantiscano "politiche trasparenti e la piena protezione della vita privata e dei dati personali dei cittadini".

<sup>15</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 15.06.2017 sulle piattaforme online e il mercato unico digitale (2016/2276(INI))

<sup>16</sup> Per un approfondimento sulla libertà di stampa nell'ordinamento internazionale e sul ruolo dei giornalisti, si rinvia tra tutti, a M. CASTELLANETA, *La libertà di stampa nel diritto internazionale e europeo*, Cacucci editore, 2012.

<sup>17</sup> Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, del 10.03.2009 – 10.06.2009, causa Times Newspapers Ltd C. Regno Unito, ricorsi nn. 3002/03 e 23676/03

informazioni prodotte, e certamente verificabili, dai giornalisti da quelle immesse in Rete da chiunque.<sup>18</sup>

Anche a livello internazionale l'interesse per il fenomeno della disinformazione è stato rilevato come problema emergente al quale si è cercato di fare fronte con l'enunciazione di vari principi, tra i quali emergono quelli secondo cui tutti gli *stakeholders*, dagli intermediari, agli organi di stampa e così anche gli accademici e la società civile, devono partecipare alla ricerca e allo sviluppo di tecniche e di soluzioni per la lotta alla disinformazione e alla *propaganda*.<sup>19</sup>

Per quanto attiene specificamente il fenomeno delle *fake news* occorre porre l'attenzione sul fatto che queste non sono illecite *per se* ma solo nel caso in cui configurino una violazione di diritti fondamentali. Ed invero, il contenuto della libertà di informazione non specifica che essa debba essere veritiera o verificata, ma si riferisce al fatto che gli Stati devono garantire il pluralismo dei media così come un'informazione libera e priva di impedimenti e limitazioni.

Anche con riferimento alle notizie false si applica la generale obbligazione di non ingerenza incombente sugli Stati: questi non devono imporre restrizioni che non siano

---

<sup>18</sup> Per questa ragione, la Commissione, tra le iniziative enunciate nella Comunicazione sulla disinformazione online COM(2018)236final, si è preoccupata di annunciare un sostegno al giornalismo «di qualità come elemento essenziale di una società democratica», chiarendo altresì che «le misure a sostegno degli Stati finalizzate al conseguimento degli obiettivi di interesse comune dell'Ue, quali la libertà e il pluralismo dei media, sono state dichiarate compatibili con le norme UE in materia di aiuti di Stato».

Nel Report del 20 febbraio 2018 redatto a seguito dell'incontro tenutosi a Bruxelles il 26.01.2017, intitolato « Hate Speech against Migrants and Refugees in the Media» si evidenzia l'importanza di una maggiore chiarezza e attenzione nell'uso delle parole: “Words matter. It is important to differentiate between a migrant and a refugee, between journalists and social media users, between regulation of hate speech and restriction of freedom of expression. There is a need for clarification between freedom of expression of individuals and freedom of expression in journalism to prevent confusion and address these separate issues adequately”.

<sup>19</sup> “Joint Declaration on Freedom of Expression and “Fake news”, Disinformation and Propaganda”, adottata a Vienna il 03.03.2017, da OSCE, NAZIONI UNITE, l'Organizzazione degli Stati Americani (OAS) e la African Commission on Human and People's rights (ACHPR), consultabile al link: <https://www.osce.org/fom/302796?download=true>

Si legge nella Dichiarazione che per «disinformazione» si intende “*statements which [the Authors] know or reasonably should know to be false*” e per «propaganda» si intende statements “*which demonstrate a reckless disregard for verifiable information*”.

previste dalla legge, che non perseguano un interesse legittimo secondo il diritto internazionale e che non siano necessarie<sup>20</sup> e proporzionate<sup>21</sup>.

La diffusione di notizie false è contrastata oltre che da iniziative miranti alla loro rimozione anche dalla creazione di contenuti che descrivono i migranti in senso positivo per la società: alcuni documenti ufficiali riportano dati e analisi sull'inclusione dei migranti che, documentano l'influenza positiva che esso apporterebbe sul welfare nazionale.<sup>22</sup> Ad esempio, in Italia, come risulta da alcuni studi, «In un periodo di calo delle nascite, tuttavia, l'incidenza delle donne straniere appare stabile o in leggera crescita, confermando che anche nel mercato del lavoro la propensione a fare figli è più alta nella popolazione immigrata che in quella italiana».<sup>23</sup>

Tali dati porterebbero a ipotizzare che, se si riuscisse a ridurre il lavoro nero all'interno dell'Unione e si riuscisse così a creare maggiore inclusione sociale<sup>24</sup>, i benefici derivanti dai flussi migratori potrebbero essere addirittura maggiori delle sfide che essi comportano<sup>25</sup>: così l'invecchiamento progressivo e l'aumento della vita media

---

<sup>20</sup> Sulla necessità di una misura di interferenza dello Stato sulla libertà di espressione tutelata dalla CEDU, si rinvia alla seguente giurisprudenza della CORTE EDU, secondo la quale un'interferenza dello Stato che sia necessaria in una società democratica deve essere la risposta all'esistenza di "pressing social needs" dell'intervento, che sta al Giudice nazionale valutare. Cfr. Sentenza della CORTE EDU del 25.08.1998, Caso *Hertel v. Switzerland*; Sentenza della CORTE EDU, caso *Steel and Morris v. the United Kingdom*, (Ricorso n. 68416/01), 2005; Sentenza della CORTE EDU, caso *Mouvement raëlien suisse v. Switzerland* [GC], Ricorso n. 16354/06, 2012; and Sentenza della CORTE EDU, caso *Animal Defenders International v. the United Kingdom* [GC], Ricorso n. 48876/08, 2013.

<sup>21</sup> "Joint Declaration on Freedom of expression" cit.

<sup>22</sup> Dichiarazione del Gruppo Mondiale sulla migrazione del 30 settembre 2010, ove si legge che "la protection des droits [de l'homme] n'est pas seulement une obligation juridique; elle est aussi une question d'intérêt public, intimement liée au développement humain".

<sup>23</sup> XVI Rapporto annuale dell'Inps, luglio 2017, ISSN 2611-3619, pag. 75, consultabile al link [https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati\\_analisi\\_bilanci/Rapporti\\_annuali/INPS\\_XVI\\_Rapporto\\_annuale\\_intero\\_030717%20.pdf](https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Rapporti_annuali/INPS_XVI_Rapporto_annuale_intero_030717%20.pdf)

<sup>24</sup> Come riportato dal Rapporto Inps citato, un working paper Istat intitolato "The Heterogeneity of irregular employment in Italy: some evidences from the Labour force survey integrated with administrative data", ISTAT Working PAPER 1/2015 redatto da C. De Gregorio e A. Giordano, attestava che in Italia la quota di lavoratori non Italiani (UE e Extra UE) impiegati nel lavoro non regolare negli anni 2010-2011 era di circa il 17,3%.

<sup>25</sup> Si legge nella Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 7.06.2016, COM(2016)377final, che "Garantire che tutti coloro che risiedono legittimamente e regolarmente nell'UE, indipendentemente dalla durata del loro soggiorno, possano partecipare e apportare il loro contributo è essenziale per il benessere, la prosperità e la coesione futura delle società europee. In un periodo in cui discriminazione, pregiudizi, razzismo e xenofobia sono in aumento, vi sono imperativi giuridici, morali ed economici che impongono di sostenere i diritti fondamentali, i valori e le libertà

della popolazione, che si trasformano in erogazioni pensionistiche più durature, potrebbero essere sostenuti dalla forza lavoro degli stranieri.<sup>26</sup>

### *3. Hate speech e rimozione dei contenuti illeciti.*

L'art. 20 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966) sancisce che «Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge».<sup>27</sup>

Nel 1997, in seno al Consiglio d'Europa è stata emanata una Raccomandazione<sup>28</sup> nella quale si affrontava il fenomeno degli *hate speeches*. In quella sede veniva fornita una definizione di ciò che può intendersi per *hate speech*, vale a dire tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio basate sull'intolleranza, tra cui: intolleranza espressa da nazionalismo aggressivo ed etnocentrismo, discriminazione e ostilità contro le minoranze, i migranti e le persone immigrate di origine.<sup>29</sup>

Nella Raccomandazione citata venivano, altresì, emanati dei principi che gli Stati erano chiamati a tenere in considerazione, tra i quali spiccano le enunciazioni riguardanti il bilanciamento tra la necessità di perseguire gli autori degli *hate speeches*, in modo differente rispetto ai professionisti e agli altri soggetti che partecipavano alla

---

dell'UE e di continuare ad adoperarsi per una società complessivamente più coesa. Un'integrazione efficace dei cittadini di paesi terzi è nell'interesse comune di tutti gli Stati membri”.

<sup>26</sup> “Oggi gli immigrati offrono un contributo molto importante al finanziamento del nostro sistema di protezione sociale e questa loro funzione è destinata a crescere nei prossimi decenni man mano che le generazioni di lavoratori nativi che entrano nel mercato del lavoro diventeranno più piccole. Più donne che lavorano e più contribuenti immigrati ci permetteranno di migliorare sia oggi che in prospettiva i conti dell'Inps e ci permetteranno di avere un sistema di protezione sociale capace di offrire copertura assicurativa ai nuovi rischi associati a globalizzazione e progresso tecnologico”. Prefazione alla Relazione del Presidente Inps Tito Boeri contenuta nel XVI Rapporto annuale Inps del luglio 2017.

<sup>27</sup> Per un approfondimento sul punto in relazione alla condizione dello straniero, si rinvia a A. GIORGIS, E. GROSSO, M. LOSANA, *Diritti uguali per tutti? Gli stranieri e la garanzia dell'uguaglianza formale*, FrancoAngeli editore, 2017

<sup>28</sup> Raccomandazione n. (97)20 del Consiglio dei Ministri agli Stati membri sui “hate speech”, adottata dal Consiglio dei Ministri il 30 ottobre 1997, in occasione del 607esimo incontro dei Delegati dei Ministri.

<sup>29</sup> Cfr. Raccomandazione n. 97(20): “...all forms of expression which spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other forms of hatred based on intolerance, including: intolerance expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination and hostility against minorities, migrants and people of immigrant origin”.



loro diffusione attraverso i media (Principio n. 6); ma ancora di più, nell'atto veniva sottolineata l'importanza di circoscrivere le interferenze alla libertà di espressione derivanti dalla lotta al fenomeno degli *hate speeches* a misure adottate in conformità alla legge e secondo criteri obiettivi e assoggettabili a un controllo di un'autorità giudiziaria indipendente (Principio n. 3).<sup>30</sup>

In un Rapporto pubblicato nel 2017<sup>31</sup>, nuovamente in seno al Consiglio d'Europa, si discute di *hate speech* in termini di “inquinamento dell'informazione” (*information pollution*) e viene riportato un dato davvero importante che riguarda l'azione della Russia nell'incitazione all'odio nei confronti dei migranti e destinata solo agli utenti negli USA.<sup>32</sup>

L'Unione europea ha, poi, manifestato, nel 2008, la necessità che gli Stati rendessero punibili le condotte d'incitazione all'odio, intese come istigazioni pubbliche «alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica»<sup>33</sup>. Già in quella sede, è emersa una delle problematiche più importanti legate ai discorsi di odio e cioè l'esigenza di perseguire tali atti criminosi tenendo conto del bilanciamento con i diritti fondamentali riguardanti «la libertà di

---

<sup>30</sup> La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo ha chiaramente fatto rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 10 della CEDU, anche i discorsi di odio, come espressione del pluralismo e come esplicazione di una società democratica. [“Subject to paragraph 2 of Article 10, it is applicable not only to ‘information’ or ‘ideas’ that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb. Such are the demands of pluralism, tolerance and broadmindedness without which there is no ‘democratic society’”]. Cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 22.04.2013, Caso *Animal Defenders International v. the United Kingdom* (Ricorso n. 48876/08); sentenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo del 13.07.2012, caso *Mouvement raëlien suisse v. Switzerland* (Ricorso n. 16354/06).

<sup>31</sup> C. WARDLE, H. DERAKHSHAN, “*Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*”, pubblicato nel settembre 2017 dal Consiglio d'Europa, consultabile al link <https://www.rcmediafreedom.eu/Publications/Reports/Information-disorder-Toward-an-interdisciplinary-framework-for-research-and-policy-making>

<sup>32</sup> Report cit., pag. 61, “In September 2017, Facebook admitted that they had found evidence that ‘dark ads’ (ads that are only visible to the intended audience, rather than publicly viewable on a page) had been purchased by a Russian organization and directed at US citizens. Facebook explained, “[T]he ads and accounts appeared to focus on amplifying divisive social and political messages across the ideological spectrum — touching on topics from LGBT matters to race issues to immigration to gun rights.”<sup>184</sup> A few days later, an investigation by the Daily Beast found inauthentic accounts, seemingly located in Russia, had used the Facebook events function to organize anti-immigration protests in the US”.

<sup>33</sup> Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, in *GU L 328 del 6.12.2008*, pag. 55–58

associazione e la libertà di espressione, in particolare la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, quali risultano dalle tradizioni costituzionali o dalle norme che disciplinano i diritti e le responsabilità della stampa o di altri mezzi di comunicazione, nonché le relative garanzie procedurali...».<sup>34</sup> Quest'ultimo profilo, riapre un dibattito di lunga data su quali siano effettivamente i confini entro i quali si possa considerare un contenuto o una notizia o un'opinione come coperta dall'esercizio della libertà di espressione.<sup>35</sup>

In molti casi, questo che ci occupa non fa eccezione, le pronunce della giurisprudenza della CORTE EDU possono venire in aiuto al fine di delineare al meglio alcuni istituti giuridici nonché a dirimere alcuni conflitti tra norme o principi.

In particolare, la CORTE EDU ha avuto modo di pronunciarsi, per la prima volta nel 2015<sup>36</sup>, su un caso di *hate speech* su Internet, nel quale sono state affrontate le tematiche relative ai doveri e alle responsabilità di una piattaforma giornalistica online che esercita attività in via professionale e a scopo di lucro, nonché relative ai limiti in cui possa essere ammessa, ai sensi della Convenzione, un'ingerenza dello Stato nella libertà di espressione di tali soggetti. Ferme restando le particolari circostanze del caso concreto, per le quali si rinvia alla sentenza, è importante sottolineare in questa sede i principi affermati dalla Corte e che possono aiutare a tracciare i confini del fenomeno di cui si parla.

Per quanto attiene alla definizione di *hate speech*, la Corte non si discosta da quanto già affermato negli atti delle organizzazioni internazionali fin qui richiamate. Al contrario, un'attenzione particolare la Corte l'ha prestata alla possibilità di ammettere una differenza, al fine di qualificare un ipotesi di *hate speech*, nel tono di alcune dichiarazioni o, come nel caso di specie, di alcuni commenti, a seconda che l'autore

---

<sup>34</sup> Art. 7, Decisione quadro 2008/913/GAI, cit.

<sup>35</sup> «Hate Speech isn't free speech, it is racism», citazione dal discorso di apertura di María Fernanda Espinosa, Presidente dell'Assemblea Generale ONU, in occasione dell'incontro dell'Assemblea Generale sul tema «Combating Anti-Semitism and Other Forms of Racism and Hate – The Challenges of Teaching Tolerance and Respect in the Digital Age», tenutosi il 26.06.2019.

<sup>36</sup> Sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 16.06.2015, Caso DELFI AS c. ESTONIA (Ricorso no. 64569/09)

degli stessi sia un giornalista, ovvero un politico, rispetto ad un privato cittadino<sup>37</sup>; allo stesso modo la Corte ammette che, alla luce delle specificità della Rete, vi possano essere differenti doveri e responsabilità tra una piattaforma d'informazione online rispetto a un giornale tradizionale, per quanto attiene i contenuti illeciti di terzi soggetti.

38

In ogni caso, vi è da valutare il ruolo delle piattaforme online, grandi o piccole che siano, nella rimozione dei contenuti e nel monitoraggio delle pubblicazioni offensive, poiché non vi è da dimenticare che la previsione di obbligo di rimozione dei contenuti può, in alcuni casi, rappresentare una vera e propria forma di censura.<sup>39</sup>

D'altra parte, nel valutare l'ampiezza dell'obbligo di rimozione del contenuto da parte della piattaforma online ospitante, non può non tenersi conto che le vittime del messaggio di odio, siano esse un gruppo di persone<sup>40</sup>, ovvero un soggetto determinato, non hanno la stessa "capacità di monitorare" la rete quotidianamente. E pertanto, può essere considerato come una forma adeguata di tutela.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Sentenza Delfi As c. Estonia, cit., punto 132

<sup>38</sup> Sentenza Delfi As c. Estonia, cit., punto 113

<sup>39</sup> Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, del 16.05.2011, nel quale mr. Frank La Rue ha dichiarato che: «Intermediaries play a fundamental role in enabling Internet users to enjoy their right to freedom of expression and access to information. Given their unprecedented influence over how and what is circulated on the Internet, States have increasingly sought to exert control over them and to hold them legally liable for failing to prevent access to content deemed to be illegal.

The Special Rapporteur emphasizes that censorship measures should never be delegated to private entities, and that intermediaries should not be held liable for refusing to take action that infringes individuals' human rights. Any requests submitted to intermediaries to prevent access to certain content, or to disclose private information for strictly limited purposes such as administration of criminal justice, should be done through an order issued by a court or a competent body which is independent of any political, commercial or other unwarranted influences».

<sup>40</sup> Per un approfondimento sul rapporto tra mezzi di comunicazione, discorsi di odio contro le comunità religiose, si rinvia a C. MORINI, *La tutela dei diritti dei gruppi religiosi nel contesto regionale europeo*, Cacucci editore, 2018.

<sup>41</sup> Come sottolineato dalla Corte nella sentenza citata, al punto 158, "The Court attaches weight to the consideration that the ability of a potential victim of hate speech to continuously monitor the Internet is more limited than the ability of a large commercial Internet news portal to prevent or rapidly remove such comments".

4. *Le iniziative per combattere le discriminazioni e promuovere l'inclusione dei migranti e il ruolo della soft law.*

Al fine di meglio comprendere il ruolo delle informazioni «inquinata», quali possono essere le *fake news*, nella formazione del pensiero democratico dei cittadini e nella qualità e quantità della loro partecipazione alla vita sociale e politica, potrebbe essere utile fare riferimento a quattro possibili relazioni tra la società e l'innovazione tecnologica<sup>42</sup>: i due estremi di tali relazioni sono la «trasformazione», vale a dire la trasformazione del processo decisionale e del modello di democrazia rappresentativa dovute alla sempre maggiore conoscenza e partecipazione dei rappresentati nella vita politica attraverso Internet, e la «sostituzione», vale a dire la teoria secondo la quale ci saranno algoritmi in grado di prendere decisioni nella maniera più oggettiva possibile riducendo tutte le problematiche sociali e politiche ad una valutazione algoritmica<sup>43</sup>; mitigati da «ottimizzazione», cioè l'idea che la tecnologia possa fungere da supporto nel processo decisionale senza tuttavia modificarne il modello, e «controllo», ossia la crescente partecipazione politica della cittadinanza grazie alle nuove tecnologie che permettono un controllo più o meno costante sulle persone dei rappresentanti, sul loro impegno politico quotidiano, sulle loro finanze, sui loro rapporti con i gruppi di interesse, ecc....

Ciò che accomuna tutte queste possibili relazioni tra tecnologia e partecipazione alla vita sociale è che nessuna di esse è immune dall'influenza negativa che può essere rappresentata dalla circolazione indisturbata di informazioni false e non verificate, utilizzate per “alterare” il pensiero sociale e politico.

Le problematiche alle quali entrambi i fenomeni oggetto della presente analisi danno origine consistono nel difficile equilibrio tra la tutela della libertà di espressione e

---

<sup>42</sup> G. VILELLA, “*E-Democracy, On Participation in the Digital Age*”, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2019

<sup>43</sup> Con riferimento a una tale relazione, l'Autore esprime forti dubbi dovuti al fatto che tali algoritmi hanno bisogno di essere creati e scritti, così come i fattori su cui i risultati dovranno essere calcolati, con il rischio che vi sia totale mancanza di trasparenza e che tali operazioni siano fonte di discriminazioni, senza contare che “delegare” il processo di formazione democratica della società ad una macchina, creerebbe un forte rischio di assenza del dibattito politico così come dell'opposizione e delle minoranze e de pluralismo informativo.

la necessità di promuovere la democrazia nonché di reprimere e combattere gli illeciti su Internet.

Negli ultimi anni si è assistito al proliferare nel mondo della rete di codici di buona condotta<sup>44</sup> dai quali emerge sempre di più il ruolo centrale affidato a soggetti diversi dalle autorità statali nella gestione di problematiche legate a Internet<sup>45</sup> e, da ultimo, per quel che qui interessa, nella lotta contro la disinformazione online e l'illegalità sulla rete.<sup>46</sup>

Il 26 settembre 2018 è stato pubblicato il Codice di buone pratiche sulla disinformazione, al quale i firmatari iniziali hanno aderito formalmente il 16 ottobre successivo. Lo stesso presenta, tuttavia, alcune evidenti criticità. In particolare, si potrebbe definire una “raccolta di intenti” presentata da alcuni fornitori del servizio, poiché il codice si riferisce «al singolo firmatario che ha accettato determinati impegni [...] senza impegnare tutti i firmatari del codice a sottoscrivere ogni impegno». Infatti, «i firmatari hanno redatto il presente codice e i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del codice, e si impegnano ad aderire agli impegni pertinenti elencati accanto al rispettivo nome».<sup>47</sup>

Inoltre, per espressa previsione, «l'applicazione del codice si limita per ciascun firmatario ai servizi forniti negli Stati che sono parti contraenti dello Spazio economico europeo», limitando la portata geografica dello strumento. Tale circostanza, in qualche modo, svuota di contenuto l'intero codice, poiché, come si è già avuto modo di

---

<sup>44</sup> L'Unione ha incoraggiato in varie occasioni l'emanazione di tali atti di soft law al fine di tutelare alcune particolari situazioni che riguardano Internet. Un esempio è dato dall'art. 16 della Direttiva 2000/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («*Direttiva sul commercio elettronico*»), *GU L 178 del 17.7.2000*, pag. 1–16.

<sup>45</sup> Si pensi, tra gli altri, al Codice di condotta relativo alle pratiche di “Telehealth” e e-health, adottato in seno alla Conferenza europea di Telemedicina tenutasi il 29 ottobre 2013 a Edimburgo; ovvero il Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato ai fini di informazione commerciale adottato dal Garante Privacy italiano nel 2015.

<sup>46</sup> Questo tipo di politica è promossa soprattutto a livello europeo: sempre rimanendo nel settore oggetto della presente analisi, si può menzionare il «Piano di azione contro la disinformazione» del 5.12.2018, JOIN(2018)36final, nel quale la mobilitazione del settore privato è stata inserita tra i pilastri dell'azione coordinata per combattere la disinformazione per la lotta alla disinformazione.

<sup>47</sup> Entrambe le citazioni sono riprese dal contenuto del Preambolo al Codice di buone pratiche sulla disinformazione cit.

precisare, fino a oggi, i più grossi attacchi e, quindi, il maggiore pericolo di diffusione della disinformazione e dei discorsi di odio deriva da paesi terzi.

Coerentemente con una tale tendenza di “autotutela” delle piattaforme online, twitter ha recentemente annunciato sul proprio sito ufficiale<sup>48</sup> che la compagnia - diversamente dal passato, quando veniva tollerata la permanenza di alcuni *tweet* nonostante violassero le regole della piattaforma, perché considerati di pubblico interesse-, avrebbe lanciato un nuovo avviso/notifica (visibile come finestra sul tweet ed eliminabile con un click), che dovrebbe precedere la lettura di alcuni tweet da parte degli utenti, nel quale viene chiarito che il contenuto viola le regole della piattaforma, ma che lo stesso non viene eliminato poiché l’accesso allo stesso è ritenuto di pubblico interesse.<sup>49</sup> Tale avviso, secondo quanto annunciato da Twitter, sarà apposto a seguito di una valutazione che categoricamente non sarà eseguita da un algoritmo e che riguarderà, per adesso, solo determinati account, i quali, per specifiche caratteristiche (gestione da parte di politici o rappresentanti di governi o soggetti che rivestono o stanno per rivestire cariche pubbliche; esistenza di più di 100000 *followers*), possono avere un’influenza di gran lunga maggiore di altri.<sup>50</sup>

Con riferimento al fenomeno *hate speech*, inoltre, l’esempio della tendenza alla creazione di strumenti di soft law per la gestione delle problematiche di Internet è fornito dal «Codice di condotta per combattere le forme illegali di incitazione all’odio online», adottato dalla Commissione europea e da facebook, microsoft, twitter e youtube il 31 maggio 2016.

A livello internazionale, recentemente, in seno alle Nazioni Unite si è discusso di discorsi di odio e di come le piattaforme online abbiano agevolato la proliferazione di idee estremiste, antisemite e xenofobe, contesti discriminatori, questi, che hanno, poi, un nesso causale con l’aumento dei casi di violenza e di esclusione sociale. Il Segretario

---

<sup>48</sup> Post del 27 giugno 2019, «Defining public interest on Twitter», consultabile al link [https://blog.twitter.com/en\\_us/topics/company/2019/publicinterest.html](https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/publicinterest.html)

<sup>49</sup> Per ulteriori approfondimenti sulla nozione di “pubblico interesse” secondo Twitter, consultare il link <https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/enforcement-philosophy>

<sup>50</sup> Per quanto riguarda gli altri casi, la piattaforma detta alcune regole e principi, tra i quali, quelli specificati al seguente link: [https://blog.twitter.com/en\\_us/topics/company/2019/hatefulconductupdate.html](https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/hatefulconductupdate.html)

Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha affermato che i discorsi di odio sono da considerare come un attacco alla tolleranza, all'inclusione e all'essenza stessa delle norme e dei principi che fondano i diritti umani.<sup>51</sup>

Poiché i canali offerti dalla rete amplificano i mezzi e le occasioni in cui i diritti umani dei migranti possono essere oggetto di attacco e poiché vi è un collegamento<sup>52</sup> tra la diffusione di informazioni negative su Internet e l'aumento dei c.d. *hate crimes*<sup>53</sup>, la risposta manifesta in seno alle organizzazioni internazionali è quella di promuovere politiche di contrasto a questi fenomeni fondate sulla promozione dell'educazione e sul rispetto dei diritti umani<sup>54</sup>.

Una di queste iniziative è contenuta nel Global Compact for Migration<sup>55</sup>, accordo intergovernativo concluso nel dicembre 2018 per la protezione dei migranti, il quale enumera tra gli obiettivi per il raggiungimento di una migrazione sicura e ordinata, quello di eliminare ogni forma di discriminazione e promuovere una percezione diffusa

---

<sup>51</sup> Discorso di apertura del Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, nell'incontro che si è svolto lo scorso 18 giugno 2019, nel quale si è lanciata la Strategia delle Nazioni Unite e il Piano d'azione contro i discorsi d'odio. La registrazione della conferenza è visibile al seguente link: <http://webtv.un.org/search/launch-of-the-un-strategy-and-plan-of-action-on-hate-speech-opening-speeches-un-secretary-general-antónio-guterres-and-special-adviser-on-the-prevention-of-genocide-adama-dieng/6049614294001/?term=Antonio%20Guterres&lan=English&sort=date#t=34s>

<sup>52</sup> Cfr. Comparative Report, «Legal framework, societal responses and good practices to counter online hate speech against migrants and refugees», del 2017, citato.

<sup>53</sup> I c.d. Hate crimes (crimini d'odio) sono definiti come atti criminosi fondati su discriminazione e pregiudizio nei confronti di un gruppo di persone, che condividono determinate caratteristiche quali orientamento sessuale, razza o etnia, orientamento religioso, disabilità. Una definizione esaustiva del fenomeno è fornita dall'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), e consultabile al seguente link <http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime>

<sup>54</sup> Dichiarazione di New York sui rifugiati e i migranti del 13.09.2016, p. 14.

<sup>55</sup> Il «*Global Compact For Safe, Orderly And Regular Migration, Intergovernmentally Negotiated and Agreed Outcome*» del 13 luglio 2018, adottato il 10 dicembre 2018, è un accordo negoziato a livello intergovernativo in seguito all'adozione della Dichiarazione di New York del 2016. L'allegato II della Dichiarazione, infatti, promuoveva l'avvio di un processo di negoziazione finalizzato all'adozione del global compact fissando gli obiettivi ai quali la negoziazione doveva mirare, prevedendo che «The global compact would set out a range of principles, commitments and understandings among Member States regarding international migration in all its dimensions. It would make an important contribution to global governance and enhance coordination on international migration. It would present a framework for comprehensive international cooperation on migrants and human mobility. It would deal with all aspects of international migration, including the humanitarian, developmental, human rights-related and other aspects of migration. It would be guided by the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development and informed by the Declaration of the High-level Dialogue on International Migration and Development adopted in October 2013».

dei migranti basata su dati e fatti, ma anche su un dibattito aperto nel rispetto della libertà di espressione. Un tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto attraverso la promozione dell'indipendenza degli organi di stampa e della qualità dell'informazione anche su Internet, tra l'altro, incentivando la sensibilizzazione e l'educazione dei professionisti al tema e alle problematiche collegate ai migranti<sup>56</sup>.

Sul piano internazionale, le iniziative intraprese che promuovono la cultura e l'educazione sul tema della migrazione si scontrano con le incertezze dovute, tra l'altro, alla mancanza di strumenti universali e unitari sui migranti che non fanno che dare più spazio alla diffusione della disinformazione che a sua volta alimenta i sentimenti negativi nei confronti degli stessi migranti.

Nella lotta contro *fake news* e *hate speech* in relazione ai migranti è stata rilevata l'importanza di un approccio olistico del fenomeno migratorio e la necessità che la società, a tutti i livelli<sup>57</sup> (dalla classe politica alla comunità economica e alla società civile), sia interessata dalla politica di contrasto alla xenofobia che è all'origine dell'esclusione e della diffusione di odio<sup>58</sup>. Infatti, è pacifico tra gli esperti che, affinché

---

<sup>56</sup> «*Global Compact For Safe, Orderly And Regular Migration*» cit., obiettivo n. 17, p. 33, lett. c).

<sup>57</sup> A. MIKULSKA, *Who does what in the field of migration & integration in Poland – a Stakeholder Analysis*, «In order to pursue a progressive migrant and integration policy, understood as the involvement of both migrants and members of the host society in the process of integration, the political will of decisionmakers (at central and local level) needs to be complemented by social support. And to build this support, a friendly attitude towards refugees and migration needs to be created. Various agents might be involved in the process, such as politicians, journalists, teachers, educators, artists and celebrities that inspire authority and are popular with various social groups. However, creating a positive narrative must go hand in hand with combating fake news regarding migration in Western European countries as well as around the drivers of the refugee problem».

<sup>58</sup> L'allora Segretario Generale ONU Ban Ki-Moon nel 2013, nel Rapporto «*Promotion And Protection Of Human Rights, Including Ways And Means To promote the human rights of Migrants*», A/68/292, 9 agosto 2013, citato da IMPERATORE L., *Migrazioni e diritti umani. Lo straniero nella giurisprudenza CEDU*, Key editore, 2019, ha evidenziato<sup>58</sup> come sia sempre più difficile distinguere, nella situazione contemporanea di rapida crescita e frequenza degli spostamenti migratori, i motivi all'origine della decisione di migrare: se sia su base volontaria o forzata, regolare o irregolare, temporanea o stagionale o a lungo termine. A ciò si aggiunga l'inclinazione della comunità internazionale a fornire tutele ai migranti per categoria (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006), Convenzione del 1949 sui lavoratori migranti, Convenzione sui diritti dell'infanzia (1989), Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati (1951), ecc...), tendenza che, tuttavia, può comportare dei problemi in termini di tutela effettiva, poiché la vaghezza delle categorie nonché la circostanza che ogni migrante può passare facilmente da una categoria all'altra, fa aumentare in maniera importante l'incertezza delle tutele previste e le difficoltà in termini di controllo da parte degli Stati e della comunità internazionale sull'operato di questi ultimi<sup>come chiaramente espresso da</sup> documento dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, intitolato «*Améliorer la Gouvernance de la migration internationale fondée sur les*



vi sia una vera inclusione, occorre che l'azione abbia origine dalle istituzioni politiche ma che sia condivisa dalla società civile: l'integrazione non è il risultato unicamente di politiche che offrono opportunità di educazione e di lavoro per i migranti ma riguarda anche la possibilità che questi hanno partecipare alla vita sociale nella realtà in cui vivono e, perché ciò avvenga è necessario che vi sia consapevolezza e conoscenza da parte della comunità intera.<sup>59</sup> Per questa ragione, la lotta alle *fake news* e agli *hate speeches* contro i migranti è di fondamentale importanza perché vi sia una vera inclusione.

Una delle soluzioni più incisive per combattere le problematiche legate alla circolazione di informazioni su Internet che più spesso emergono a livello internazionale è quella di rafforzare le iniziative che mirano ad una maggiore e più ampia formazione della società<sup>60</sup>.

Recentemente, l'importanza dell'educazione è stata esaltata dalla Presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Maria Fernanda Espinoza, nel discorso di apertura al summit che si è tenuto nel giugno 2019 con riferimento alla lotta contro il fenomeno degli *hate speeches*.<sup>61</sup>

Tutte le iniziative appena elencate evidenziano in maniera chiara l'importanza ormai acquisita dal fenomeno della disinformazione e della diffusione dell'odio sulla

---

droits de l'homme», Migration et Droit de l'Homme, consultabile al seguente link: [https://1.facebook.com/1.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FIssues%2FMigration%2FMigrationHR\\_improvingHR\\_ReportFR.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2ZUFTdlUpmwEcc4aef9I4yLQoBjJl5MCLw92rsKGkhVEX1KvxFUZOSvnM&h=AT1zwr64P65wepSmSYXYP9KZf-gzdxSTlUJs-55P9Dce6p2eXfCMDG4exe7bN411xHJN9Vjx8ytqNShFobLayngnKnEEryKbxgx9g-v2KJndO\\_VgbRjQ1ew2c5RNM4j3TEAwMSjo](https://1.facebook.com/1.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FIssues%2FMigration%2FMigrationHR_improvingHR_ReportFR.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2ZUFTdlUpmwEcc4aef9I4yLQoBjJl5MCLw92rsKGkhVEX1KvxFUZOSvnM&h=AT1zwr64P65wepSmSYXYP9KZf-gzdxSTlUJs-55P9Dce6p2eXfCMDG4exe7bN411xHJN9Vjx8ytqNShFobLayngnKnEEryKbxgx9g-v2KJndO_VgbRjQ1ew2c5RNM4j3TEAwMSjo).

<sup>59</sup> Report del febbraio 2018 «Hate Speech Against Migrants And Refugees In The Media» citato.

<sup>60</sup> «Hate Crime and Hate Speech in Europe: Comprehensive Analysis of International Law Principles, EU-wide Study and National Assessments», Report redatto nell'ambito del progetto PRISM - Preventing, Redressing and Inhibiting hate speech in new Media, co-finanziato dall'Unione europea e coordinato dall'Associazione Arci, consultabile al seguente link: [http://www.unicri.it/special\\_topics/hate\\_crimes/Hate\\_Crime\\_and\\_Hate\\_Speech\\_in\\_Europe\\_Comprehensive\\_Analysis\\_of\\_International\\_Law\\_Principles\\_EU-wide\\_Study\\_and\\_National\\_Assessments.pdf](http://www.unicri.it/special_topics/hate_crimes/Hate_Crime_and_Hate_Speech_in_Europe_Comprehensive_Analysis_of_International_Law_Principles_EU-wide_Study_and_National_Assessments.pdf)

<sup>61</sup> In questa direzione si muoveva Mr. Frank La Rue nel noto *report* del 2011, che si concludeva con la seguente raccomandazione: “*States should include Internet literacy skills in school curricula, and support similar learning modules outside of schools. In addition to basic skills training, modules should clarify the benefits of accessing information online, and of responsibly contributing information. Training can also help individuals learn how to protect themselves against harmful content, and explain the potential consequences of revealing private information on the Internet*”.

rete nei confronti dei migranti. Tuttavia, benché il ruolo fondamentale svolto dalle piattaforme online nella lotta a questi fenomeni sia innegabile, non è sufficiente che le politiche di contrasto siano affidate unicamente a questi soggetti, soprattutto in virtù della norma, sancita dal diritto dell'Unione europea,<sup>62</sup> secondo la quale gli intermediari, in linea di principio, non sono ritenuti responsabili di quello che accade sulle loro piattaforme e non sono soggetti un obbligo generale di sorveglianza né di ricerca attiva dei contenuti illeciti<sup>63</sup>.

Invero, promuovere l'inclusione dei migranti attraverso iniziative volte ad assicurare una tutela ex post dei contenuti illeciti non è sufficiente, poiché, di fatto, esse si fondano su un comportamento attivo di denuncia della vittima di *hate speech* o *fake news* diffusi sulla rete e questo può non assicurare una tutela effettiva, soprattutto nei casi in cui si tratta di contenuti diretti, come spesso avviene, a un gruppo indeterminato di soggetti. D'altro canto, anche le numerose iniziative che mirano alla diffusione di notizie positive sui migranti possono non sortire alcun effetto se non si combattono in maniera efficace, individuandole<sup>64</sup> e rimuovendole, le notizie false e le incitazioni all'odio.

In conclusione, le discussioni sulle problematiche legate agli ostacoli all'inclusione dei migranti passano inevitabilmente dall'analisi dell'impatto della disinformazione e della confusione che essa genera nell'opinione pubblica. A livello politico sul tema dei migranti non esistono dibattiti chiari e politiche programmatiche ma solo estremismi e slogan. La relazione tra la crescita dei flussi migratori degli ultimi anni e l'aumento dei casi di *hate speech* e di condotte integranti crimini di odio è al centro del dibattito politico, europeo e internazionale.

---

<sup>62</sup> Cfr. art. 12 e ss. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), GU L 178 del 17.7.2000, pag. da 1 a 16.

<sup>63</sup> Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia (Cfr. sentenza del 12.07.2011, C-324/09, L'Oréal SA e altri contro eBay International AG e altri., Racc. giurispr. 2011 I-06011), l'assenza di responsabilità in capo agli intermediari non comporta che essi non possano essere destinatari di ingiunzioni che prevedano obblighi specifici di sorveglianza finalizzati a prevenire una nuova violazione.

<sup>64</sup> Alcuni intermediari online, tra cui anche facebook, hanno attivato filtri di monitoraggio che ricorrono all'Intelligenza Artificiale.

Tutto ciò che circola liberamente su Internet e, in particolare, sui social network è la sintesi di tutte le considerazioni fin qui svolte. Essi sono le sedi ove maggiormente si diffondono le *fake news* e dove si possono riscontrare casi in cui accanto a post relativi al tema dei migranti si ritrovano commenti offensivi e dichiarazioni di odio.

Questa carenza di contenuti nel dibattito politico passa anche attraverso un uso distorto della rete. Un chiaro esempio ne è la questione portata all'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, conclusasi con una sentenza emessa il 3 ottobre scorso<sup>65</sup>. In particolare, si trattava della condivisione su facebook di notizie relative ai migranti e alle posizioni politiche assunte sul tema dagli esponenti dei partiti politici, per questi motivi messi sotto attacco da alcuni utenti di facebook mediante commenti offensivi e diffamanti<sup>66</sup> dei quali veniva richiesta la rimozione mediante ingiunzione del giudice

---

<sup>65</sup> Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza del 3.10.2019, Eva Glawischnig-Piesczek contro Facebook Ireland Limited, C-18/18.

<sup>66</sup> La Corte di Giustizia nella detta sentenza ha statuito, in particolare, che, nonostante il divieto di sancire in capo agli intermediari obblighi di sorveglianza o di ricerca dei contenuti illeciti sui propri spazi virtuali (Il caso portato dinanzi alla Corte riguardava prestatori di servizi di hosting, definiti all'art. 14 della Direttiva 2000/31/Ce, come prestatori "di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio"), il diritto europeo permette ai giudici nazionali di ingiungere la rimozione di contenuti illeciti anche a livello mondiale, nonché di informazioni di contenuto identico, ovvero equivalente, a quelli dichiarati illeciti anche se successivi all'ingiunzione stessa, sempre nel rispetto della libertà di espressione.

